

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 21/73: GPN S.r.l. (Comune di San Giorgio del Sannio - BN). Nota dell'Azienda che chiarisce, allo stato, di vantare un credito nei confronti dell'Ente locale pari a oltre sei mensilità di canoni per servizi resi. Nota della Commissione, in data 17 novembre 2020, con cui si chiede al Comune di indicare, entro il giorno 31 dicembre 2020: 1) con riferimento alle annualità 2019 e 2020, i canoni arretrati da pagare (numero delle mensilità e importo complessivo) e, con riferimento alle fatture saldate, il tempo medio di pagamento; 2) con riferimento alle annualità 2019 e 2020, il numero delle fatture presentate dall'Azienda oggetto di contestazione o di penale (data di emissione di ciascuna fattura contestata, importo e motivazione della contestazione); 3) costo complessivo annuo dei servizi appaltati all'Azienda; 4) stime gettito TARI 2019, 2018, 2017 e importi effettivamente incassati in relazione a ciascuna annualità. Nota del Comune, in data 20 gennaio 2021, con cui conferma, allo stato, di essere debitore nei confronti dell'Azienda di oltre 580.000 euro, pari a circa sette mensilità di servizio (rel. Razzolini) (Pos. 1409/20)

(Seduta del 26 febbraio 2021)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente **delibera di apertura del procedimento di valutazione:**

LA COMMISSIONE

con riguardo alle informazioni acquisite dalle parti sulle cause di insorgenza del conflitto che coinvolge i lavoratori dipendenti della GPN S.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale nel territorio del Comune di San Giorgio del Sannio (BN);

PREMESSO CHE

- la Commissione ha rilevato un considerevole incremento della conflittualità da parte dei lavoratori della GPN S.r.l., addetti al servizio di igiene ambientale nel territorio comunale, derivante dal sistematico ritardo nel pagamento degli emolumenti;

- l'Azienda, su richiesta della Commissione, ha riferito che i ritardi nel pagamento delle spettanze ai lavoratori sono la conseguenza dei mancati pagamenti da parte dell'Ente appaltante dei canoni maturati per i servizi resi che hanno raggiunto le sei mensilità e rendono problematico il reperimento di risorse per il pagamento dei fornitori e degli emolumenti dei lavoratori;

- la mancata liquidazione nei termini di legge degli importi dovuti alle aziende a cui è affidato il servizio di igiene ambientale rappresenta la principale causa di insorgenza dei conflitti nel settore, in quanto le difficoltà finanziarie che ne conseguono si ripercuotono

direttamente sulla capacità delle aziende di far fronte alle spese, tra le quali, la retribuzione del personale è la voce più significativa;

- la Commissione, con nota prot. 0011952 del 17.11.2020 - trasmessa a mezzo PEC in pari data-, invitava il Comune di San Giorgio del Sannio, ai sensi di quanto stabilito dall'art.2, co. 6, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, a chiarire, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020, le ragioni dei ritardi accumulati nel pagamento dei servizi di igiene ambientale e, in particolare, a indicare: 1) con riferimento alle annualità 2019 e 2020, i canoni arretrati da pagare (numero delle mensilità e importo complessivo) e, con riferimento alle fatture saldate, il tempo medio di pagamento; 2) con riferimento alle annualità 2019 e 2020, il numero delle fatture presentate dalla GPN S.r.l. oggetto di contestazione o di penale (data di emissione di ciascuna fattura contestata, importo e motivazione della contestazione); 3) costo complessivo annuo dei servizi appaltati alla GPN S.r.l.; 4) stime gettito TARI 2019, 2018, 2017 e importi effettivamente incassati in relazione a ciascuna annualità;

- il Comune di San Giorgio del Sannio, in data 20 gennaio 2021, forniva le informazioni richieste dalla Commissione dichiarando di essere debitrice dei canoni per i servizi di igiene ambientale dal mese di giugno al mese di dicembre 2020 (sette mensilità), per un importo complessivo pari a 586.146 euro e che, in relazione alle annualità pregresse, l'importo derivante dalla riscossione della TARI è stato pari a euro 996.186 nel 2017, 1.108.197 del 2018 e 1.098.100 euro nel 2019, a fronte di un canone annuo per il servizio pari a 954.422 euro;

CONSIDERATO CHE

l'art. 13, co.1, lett. h) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni stabilisce che la Commissione "*se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi*";

la Commissione, con Delibera 19 gennaio 2015 (pubblicata nella G.U. 4/2/2015, n. 28) ha disposto che "*l'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, vada inteso nel senso che la Commissione, previo accertamento delle relative responsabilità in ordine all'insorgenza o aggravamento del conflitto, può rivolgere la delibera di invito anche alle amministrazioni pubbliche che hanno affidato l'erogazione del servizio ad imprese solo formalmente distinte da esse e sulle quali esercitano un controllo diretto e penetrante*";

la *ratio* di tale delibera, che si riferisce formalmente alle situazioni di appalto *in-house providing*, ben si attaglia anche agli altri contratti di appalto laddove il coinvolgimento nelle responsabilità delle sole imprese direttamente erogatrici dei servizi, che assumono formalmente la qualifica di datrici di lavoro, significherebbe esonerare proprio quei soggetti – quali gli enti committenti – che sono spesso nelle condizioni di concorrere con il loro

comportamento in maniera rilevante a determinare le condizioni di insorgenza e aggravamento dei conflitti;

questa lettura appare peraltro coerente con l'orientamento più recente della Corte costituzionale che, con sentenza n. 254 del 2017, ha ritenuto che la regola della responsabilità solidale negli appalti non abbia natura eccezionale e possa pertanto essere estesa in via analogica anche ai rapporti di subfornitura industriale e, più in generale, a tutti i livelli del decentramento produttivo, evidenziando come il principio di fondo, in materia di decentramento produttivo, debba essere quello di evitare che «i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale»;

nel caso in cui, in sede di attività istruttoria estesa alle amministrazioni pubbliche nei limiti precisati, emergano fatti o comportamenti astrattamente rilevanti dal punto di vista penale o erariale *“si provvederà alla trasmissione di idonea informativa agli organi giurisdizionali competenti per materia e territorio, ai fini degli opportuni accertamenti”*;

il Comune di San Giorgio del Sannio (BN) non ha in alcun modo indicato la causa del ritardo nei pagamenti e le eventuali iniziative intraprese per il risanamento del debito accumulato;

DELIBERA

l'apertura del procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. h) e i), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nei confronti del Comune di San Giorgio del Sannio (BN), nella persona del legale rappresentante, per aver posto in essere comportamenti che hanno determinato l'insorgenza o l'aggravamento del conflitto che si è concretizzato con la mancata puntuale erogazione, per diverse mensilità, degli stipendi ai lavoratori di addetti al servizio di igiene ambientale nel territorio comunale;

AVVERTE

l'Ente in indirizzo che, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente delibera, ha l'obbligo di comunicare nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante e ha diritto di presentare osservazioni e di chiedere, eventualmente, di essere sentito;

DISPONE

la notifica della presente delibera al Comune di San Giorgio del Sannio (BN), nella persona del legale rappresentante, alla GPN S.r.l., nella persona del legale rappresentante, la comunicazione al Prefetto di Benevento, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.